

comune di
Cassano Valcuvia
provincia di varese



Piano di Governo del Territorio

Adozione	Deliberazione C.C. n°31 del 10 ottobre 2009
Approvazione	Deliberazione C.C. n°12 dell' 08 april e 2010
Pubblicazione	B.U.R. Serie Avvisi e Concorsi n. 10 del 09 marzo 2011
Entrata in vigore	

Il Sindaco	Il Responsabile del procedimento	Il Segretario Comunale
NORME DI ATTUAZIONE (dopo le correzioni e rettifiche) Confronto con norme vigenti		R0.1.a

Estensore del rapporto ambientale Idrogea Servizi s.r.l.
Progettista dott.ing. Francesco Facchini
Varese - Piazza XXVI Maggio, 9 tel. 0332 283856

Correzioni e rettifiche		
Numero d'ordine 1	Numero d'ordine	Numero d'ordine
MAGGIO 2011		

Piano delle Regole

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
PIANO DELLE REGOLE
NORME DI ATTUAZIONE MODIFICATE DOPO LE CORREZIONI E
RETTIFICHE (ai sensi dell'art.14 bis della L.R. 12/2005)

CONFRONTO CON NORME VIGENTI

Correzione n.1:

NORME VIGENTI	
<u>. ART. 14 - DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO (GRUPPI FUNZIONALI - G.F.)</u>	
Omissis	
VIII	Attività artigianali di tipo artistico o di prestazione di servizi (cura della persona, manutenzione di beni mobili e immobili) che non comportino una tipologia di tipo industriale e che non rientrino in quelle considerate insalubri di I e II classe del D.M. 05.09.94, compresi gli spazi di vendita diretta
IX	Attività artigianali di tipo artistico o di servizio che non comportino una tipologia di tipo industriale (che non rientrino in quelle considerate insalubri di I e II classe del D.M. 05.09.94), compresi gli spazi di vendita diretta, e con scarichi liquidi od areiformi assimilabili a quelli civili

NORME VARIATE DOPO LE CORREZIONI E RETTIFICHE	
<u>. ART. 14 - DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO (GRUPPI FUNZIONALI - G.F.)</u>	
Omissis	
VIII	Attività artigianali di tipo artistico o di prestazione di servizi (cura della persona, manutenzione di beni mobili e immobili) che non comportino una tipologia di tipo industriale e che non rientrino in quelle considerate insalubri di I e II classe del D.M. 05.09.94, compresi gli spazi di vendita diretta e gli uffici tecnici e amministrativi
IX	Attività artigianali di tipo artistico o di servizio che non comportino una tipologia di tipo industriale (che non rientrino in quelle considerate insalubri di I e II classe del D.M. 05.09.94), compresi gli spazi di vendita diretta, compresi gli spazi di vendita diretta, gli uffici tecnici e amministrativi e con scarichi liquidi od areiformi assimilabili a quelli civili

Correzione n.2:

NORME VIGENTI	
ART. 16 - INDICI EDILIZI	
ART. 16.1 – <u>Slp = superficie lorda di pavimento</u> (in m2)	
Superficie totale ottenuta come somma di quella di ciascun piano della costruzione, al lordo del perimetro esterno in soprassuolo o sottosuolo.	
Non sono da computarsi (purchè non fuoriescano più di m 0,90 all'estradosso del solaio di copertura, e per le parti esterne alla proiezione dell'edificio siano interamente coperte da strato di terra sistemato a verde e	

raccordato con il terreno circostante) depositi bici e moto, cantine, spazi per impianti, anche se ricavate in costruzioni separate, purchè utilizzate esclusivamente dai residenti nell'edificio, autorimesse e relativi spazi di manovra al servizio della costruzione, anche in costruzioni separate, nei limiti richiesti dalle norme e/o da leggi vigenti.

Non sono altresì da computarsi, per tutti gli edifici, volumi tecnici, logge, balconi, terrazze, porticati sia di uso pubblico che privato, a qualsiasi altezza si trovino; superfici coperte ad esse assimilabili (ingressi coperti da pensilina, piani caricatori, depositi interrati o seminterrati) solo se annesse ai gruppi funzionali III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVIII, XX, XXI, XXII).

NORME VARIATE DOPO LE CORREZIONI E RETTIFICHE

ART. 16 - INDICI EDILIZI

ART. 16.1 – Slp = superficie lorda di pavimento (in m²)

Superficie totale ottenuta come somma di quella di ciascun piano della costruzione, al lordo del perimetro esterno in soprassuolo o sottosuolo.

Non sono da computarsi (purchè non fuoriescano più di m 0,90 all'estradosso del solaio di copertura, e per le parti esterne alla proiezione dell'edificio siano interamente coperte da strato di terra sistemato a verde e raccordato con il terreno circostante) depositi bici e moto, cantine, spazi per impianti, anche se ricavate in costruzioni separate, purchè utilizzate esclusivamente dai residenti nell'edificio; autorimesse e relativi spazi di manovra al servizio della costruzione, anche in costruzioni separate, nei limiti richiesti dalle norme e/o da leggi vigenti, **purchè di altezza interna all'imposta della copertura minore o uguale a m 2,20.**

Non sono altresì da computarsi, per tutti gli edifici, volumi tecnici, logge, balconi, terrazze, porticati sia di uso pubblico che privato, a qualsiasi altezza si trovino; superfici coperte ad esse assimilabili (ingressi coperti da pensilina, piani caricatori, depositi interrati o seminterrati) solo se annesse ai gruppi funzionali III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVIII, XX, XXI, XXII).

Correzione n.3:

NORME VIGENTI

ART. 27 - NORME SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

In tutte le zone del territorio comunale, le attrezzature e costruzioni del Gruppo Funzionale XX sono consentite alle seguenti condizioni.

Le attrezzature sotterranee sono sempre consentite salvo le autorizzazioni di legge. La permesso di costruire definitiva spetta all'Amministrazione sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti. Le costruzioni, entro e fuori terra, di limitata entità, quali cabine elettriche, cabine di pompaggio e decompressione, potranno essere eseguite in tutte le zone, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- nelle zone **S, Spr, E ed S**, nelle aree di rispetto cimiteriale e stradale, dette costruzioni dovranno distare non meno di 5 m da qualsiasi edificio preesistente e non meno di tre metri dal margine stradale. Potranno sorgere su area di proprietà dell'ente richiedente anche a confine e saranno soggette solo alle prescrizioni sindacali, ai fini di un corretto inserimento nell'ambiente.

- nelle zone residenziali o produttive l'inserimento di tali infrastrutture dovrà preferibilmente avvenire nel corpo degli edifici da ristrutturare o da costruire. Ove tale possibilità non possa avvenire, i fabbricati, destinati a ospitare tali servizi, dovranno rispettare le distanze dai fili stradali e la distanza di m 5 dai fabbricati circostanti, pur potendo essere costruiti a confine del terreno di proprietà.

Per le zone da svilupparsi sulla base di piani esecutivi, la posizione di tali infrastrutture dovrà essere stabilita preventivamente nello studio del piano esecutivo e la loro ubicazione, forma e volume, sarà oggetto di approvazione contestuale al piano stesso.

Per quanto riguarda invece strutture esterne, diverse da quelle sopra indicate valgono gli stessi principi delle canalizzazioni, con l'aggiunta che il tracciato dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione.

Le infrastrutture particolari, costituenti edifici con volume superiore a 100 m³, potranno essere inserite solo nelle zone destinate ad insediamenti residenziali o produttivi e dovranno avere caratteristiche architettoniche omogenee con quelle della zona in cui ricadono e sono soggette al rispetto di tutte le normative di piano per la zona in esame.

Le infrastrutture particolari tipo sottostazioni elettriche, centrali di depurazione, grossi complessi per reti di gasdotto e telefoniche, potranno essere inserite solo in zona **E ed S** previ accordi con l'Amministrazione e stipulazione di opportune convenzioni. In questo caso l'Amministrazione potrà avvalersi dei poteri di deroga.

NORME VARIATE DOPO LE CORREZIONI E RETTIFICHE

ART. 27 - NORME SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

In tutte le zone del territorio comunale, le attrezzature e costruzioni del Gruppo Funzionale XX sono consentite alle seguenti condizioni.

Le attrezzature sotterranee sono sempre consentite salvo le autorizzazioni di legge. La permesso di costruire definitiva spetta all'Amministrazione sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti. Le costruzioni, entro e fuori terra, di limitata entità, quali cabine elettriche, cabine di pompaggio e decompressione, potranno essere eseguite in tutte le zone, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- nelle zone **destinate a servizi, nelle zone agricole e boschive e** nelle aree di rispetto cimiteriale e stradale, dette costruzioni dovranno distare non meno di 5 m da qualsiasi edificio preesistente e non meno di tre metri dal margine stradale. Potranno sorgere su area di proprietà dell'ente richiedente anche a confine e saranno soggette solo alle prescrizioni sindacali, ai fini di un corretto inserimento nell'ambiente.

- nelle zone residenziali, **turistiche** e produttive l'inserimento di tali infrastrutture dovrà preferibilmente avvenire nel corpo degli edifici da ristrutturare o da costruire. Ove tale possibilità non possa avvenire, i fabbricati, destinati a ospitare tali servizi, dovranno rispettare le distanze dai fili stradali e la distanza di m 5 dai fabbricati circostanti, pur potendo essere costruiti a confine del terreno di proprietà.

Per le zone da svilupparsi sulla base di piani esecutivi, la posizione di tali infrastrutture dovrà essere stabilita preventivamente nello studio del piano esecutivo e la loro ubicazione, forma e volume, sarà oggetto di approvazione contestuale al piano stesso.

Per quanto riguarda invece strutture esterne, diverse da quelle sopra indicate valgono gli stessi principi delle canalizzazioni, con l'aggiunta che il tracciato dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione.

Le infrastrutture particolari, costituenti edifici con volume superiore a 100 m³, potranno essere inserite solo nelle zone destinate ad insediamenti residenziali o produttivi e dovranno avere caratteristiche architettoniche omogenee con quelle della zona in cui ricadono e sono soggette al rispetto di tutte le normative di piano per la zona in esame.

Le infrastrutture particolari tipo sottostazioni elettriche, centrali di depurazione, grossi complessi per reti di gasdotto e telefoniche, potranno essere inserite solo in ambito **agricolo-boschivo** previ accordi con l'Amministrazione e stipulazione di opportune convenzioni. In questo caso l'Amministrazione potrà avvalersi dei poteri di deroga.

Correzione n.4:

NORME VIGENTI

ART. 29.2 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE

Sono aree soggette a vincolo ai sensi della legge **1497/39** e quelle allo stesso vincolo assoggettate ai sensi della **legge 8 agosto 1985 n.431**. All'interno di tali aree vigono le norme delle leggi sopracitate, integrate dalla normativa regionale in materia delegata in particolare modo dettata dalle **L.R. 57/85; 54/86; 80/89** e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

ART. 29.3 - AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Studio tecnico di ingegneria
Dott. Ing. Francesco Facchini – Piazza XXVI Maggio 9 – 21100 VARESE

Sono le aree limitrofe ai corsi d'acqua, per una estensione di 150 m, identificate ai fini di una adeguata tutela dei corsi d'acqua stessi, sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39. Detto vincolo non si applica alle zone A e B e nelle zone ricomprese nel perimetro del centro edificato, essendo tutte le altre zone sottoposte al procedimento autorizzativo di cui all'art.7 della legge 1497/39.

Tale autorizzazione non è comunque richiesta per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonchè per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e dell'assetto idrogeologico del territorio.

NORME VARIATE DOPO LE CORREZIONI E RETTIFICHE

ART. 29.2 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE

Sono aree soggette a vincolo ai sensi del decreto legislativo 42/2004, già assoggettate allo stesso vincolo dalle leggi 1497/39 e 431/1985. All'interno di tali aree vigono le norme della legge sopracitata, integrate dalla normativa e dai criteri regionali in materia delegata.

ART. 29.3 - AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Sono le aree limitrofe ai corsi d'acqua, per una estensione di 150 m, identificate ai fini di una adeguata tutela dei corsi d'acqua stessi, sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 42/2004. Detto vincolo non opera per le aree che, alla data del 6 settembre 1985, ricadevano nelle zone A e B ai sensi del d.m. 1444/1968 e nelle zone ricomprese nel perimetro del centro edificato, essendo tutte le altre zone sottoposte al procedimento autorizzativo.

Tale autorizzazione non è comunque richiesta per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonchè per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e dell'assetto idrogeologico del territorio.

Correzione n.5:

NORME VIGENTI

ART. 30.6 - VARCHI LOCALI E PASSAGGI

Hanno funzioni essenziali ai fini di dare continuità al possibile passaggio di animali tra aree protette. Servono per evitare saldature tra zone urbanizzate, lasciando spazi sufficienti per permettere la continuità dei corridoi ecologici. Non sono edificabili né recintabili e vanno attrezzate specie con filari doppi alberati e cespugli

NORME VARIATE DOPO LE CORREZIONI E RETTIFICHE

ART. 30.6 - VARCHI LOCALI E PASSAGGI

Hanno funzioni essenziali ai fini di dare continuità al possibile passaggio di animali tra aree protette. Servono per evitare saldature tra zone urbanizzate, lasciando spazi sufficienti per permettere la continuità dei corridoi ecologici. Non sono edificabili né recintabili e vanno attrezzate specie con filari doppi alberati e cespugli. Pertanto nei varchi della rete ecologica individuati nel presente Piano di Governo del Territorio è vietato realizzare costruzioni di qualsiasi genere, anche ad uso agricolo, e recinzioni, ad esclusione di quelle di pertinenza di edifici esistenti che non precludano il libero movimento della fauna selvatica. Eventuali recinzioni provvisorie di delimitazione dei movimenti degli animali allevati, dovranno sempre lasciare liberi

Correzione n.6:

NORME VIGENTI

ART. 37 - ZONE AGRICOLE

Zone agricole. Sono quelle zone in cui già esiste una destinazione agricola, di cui occorre potenziare la funzionalità, anche in funzione integrata di verde ecologico.

Modalità di intervento: per i nuovi interventi permesso di costruire; per gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamenti nonché le modifiche interne e la realizzazione di volumi tecnici è possibile inoltrare denuncia di inizio attività. I presupposti soggettivi e oggettivi per richiedere i permessi di costruire sono definiti dall'art. 60 della L.R. 12/2005

Indici urbanistici edilizi:

G.F.	If	def	Ic	Ii	
I	0,01	0,03	0,015	0,05	su terreni agricoli in genere *
I	0,02	0,06	0,025	0,05	per terreni a colture orto-floricole specializzate *
I	0,0033	0,01	0,015	0,02	con un massimo di 500 m3 per azienda su terreni a bosco *
XI	-	-	0,10	0,15	per attrezzature e infrastrutture produttive in genere da conteggiarsi a parte in aggiunta al G.F. I
XI	-	-	0,20	0,25	solo per le colture ortoflorovivistiche, da conteggiarsi a parte in aggiunta al G.F. I
XI	-	-	0,40	0,45	solo per le serre, da conteggiarsi a parte in aggiunta al G.F.I

* La costruzione di nuovi edifici residenziali è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente

Altezza massima delle costruzioni: 8,50 m, salvo attrezzature tecnologiche particolari

Sono integralmente recepite nella normativa di zona: la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e la Legge Regionale 5.12.2008 n.31, che regola anche l'attività di agriturismo

Norme particolari:

E' prescritto sia per le zone E, che per le zone S, che le costruzioni da adibirsi alle abitazioni degli addetti e proservizi relativi, non possano essere più di una per un minimo di superficie di terreno, gestiti o comunque condotti. Per entrambe le zone, le abitazioni e i proservizi potranno essere costruiti anche su appezzamenti ridotti non contigui e anche esistenti in comuni confinanti, purchè sia dimostrato l'asservimento dei terreni al volume costruito. Tutti volumi preesistenti dovranno essere conteggiati integralmente. La superficie minima occorrente per la zona E è di 30.000 m2; quella per la zona S è di 60.000 m2. Le eventuali indicazioni di agriturismo sono solo indicative, in via preferenziale, di una realtà già esistente, fermo restando la possibilità di nuove iniziative nel rispetto delle leggi soprariportate.

In mancanza di questi requisiti, data la specificità di molte colture in atto, legate più alla tradizione che a effettiva attività produttiva, viene concessa la costruzione una-tantum di ricoveri attrezzi, solo nella zona E, al di fuori della parte di territorio in valle, nella misura di 12 m2 per un minimo di appezzamento di 1500 m2 e per proprietà. Detti ricoveri dovranno essere convenientemente costruiti in muratura intonacata o a vista, con copertura in tegole e con altezze interne massime, all'imposta della copertura e al colmo, rispettivamente di m 1,90 e m 2,70. Non sono ammesse costruzioni e/o recinzioni a maglia stretta o con muri emergenti da terra lungo i varchi ecologici.

E' ammessa la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, con le compensazioni stabilite dal P.I.F..

Recinzioni: Le recinzioni delle costruzioni agricole potranno essere del tipo caratteristico di zona, quali muri

a secco, siepi, staccionate e reti metalliche di altezza massima 1,50 m. Anche i fabbricati difformi, dovranno, se non già dotati oggi di recinzione, attenersi a tali prescrizioni.

Edifici residenziali esistenti in zona E:

Le costruzioni esistenti appartenenti a G.F. difformi sono suscettibili di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento tecnologico e igienico, consolidamento statico e ristrutturazione entro l'involucro esterno, compatibilmente con la norma delle zone di tutela e controllo idrogeologico.

Le costruzioni uni e bifamigliari esistenti appartenenti al G.F. I potranno usufruire di un adeguamento straordinario del 20% di SIp, fermo restando il rispetto degli indici previsti dalle zone conformi Ac e compatibilmente con le norme di tutela paesaggistica e tutela e controllo idrogeologico.

NORME VARIATE DOPO LE CORREZIONI E RETTIFICHE

ART. 37 - AMBITI AGRICOLI E BOSCHIVI

Zone agricole e boschive. Sono quelle zone in cui già esiste una destinazione agricola, di cui occorre potenziare la funzionalità, anche in funzione integrata di verde ecologico.

Modalità di intervento: per i nuovi interventi permesso di costruire; per gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamenti nonché le modifiche interne e la realizzazione di volumi tecnici è possibile inoltrare denuncia di inizio attività. I presupposti soggettivi e oggettivi per richiedere i permessi di costruire sono definiti dall'art. 60 della L.R. 12/2005

Indici urbanistici edilizi:

G.F.	If	def	Ic	Ii	
I	0,01	0,03	0,015	0,05	su terreni agricoli in genere *
I	0,02	0,06	0,025	0,05	per terreni a colture orto-floricole specializzate *
I	0,0033	0,01	0,015	0,02	con un massimo di 500 m3 per azienda su terreni a bosco *
XI	-	-	0,10	0,15	per attrezzature e infrastrutture produttive in genere da conteggiarsi a parte in aggiunta al G.F. I
XI	-	-	0,20	0,25	solo per le colture ortoflorovivistiche, da conteggiarsi a parte in aggiunta al G.F. I
XI	-	-	0,40	0,45	solo per le serre, da conteggiarsi a parte in aggiunta al G.F. I

* La costruzione di nuovi edifici residenziali è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente

Altezza massima delle costruzioni: 8,50 m, salvo attrezzature tecnologiche particolari

Sono integralmente recepite nella normativa di zona: la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e la Legge Regionale 5.12.2008 n.31, che regola anche l'attività di agriturismo

Norme particolari:

E' prescritto sia per le zone agricole, che per le zone boschive (dove ammesse), che le costruzioni da adibirsi alle abitazioni degli addetti e servizi relativi (spogliatoi, docce e servizi in genere), non possano essere più di una per un minimo di superficie di terreno, gestiti o comunque condotti. Per entrambe le zone, le abitazioni e i servizi potranno essere costruiti anche su appezzamenti ridotti non contigui e anche esistenti in comuni confinanti, purchè sia dimostrato l'asservimento dei terreni al volume costruito. Tutti i volumi preesistenti dovranno essere conteggiati integralmente. La superficie minima occorrente ai fini della costruzione delle abitazioni degli addetti e servizi relativi è definita in funzione del tipo di zona e di attività. Per la zona agricola varia da 30.000 m2, per gli allevamenti bovini, avicoli e suinicoli, a 15.000 m2 per gli allevamenti caprini, ovini ed equini, per le colture florovivaistiche e per le serre; nella suddetta superficie è conteggiabile anche quella di zone boschive trasformabili per esigenze di agricoltura di collina, montagna e/o per esigenze urbanistiche e paesistiche (come definite da P.I.F.), mentre le zone boschive non trasformabili possono

contribuire nel limite massimo del 25%, fermo restando l'edificazione nella sola zona agricola. La superficie minima per aziende su terreni a bosco è di 60.000 m² (vedi nota *).

Le eventuali indicazioni di agriturismo sono solo indicative, in via preferenziale, di una realtà già esistente, fermo restando la possibilità di nuove iniziative nel rispetto delle leggi soprariportate.

In mancanza di questi requisiti, data la specificità di molte colture in atto, legate più alla tradizione che a effettiva attività produttiva, viene concessa la costruzione una-tantum di ricoveri attrezzi, solo nella zona agricola, al di fuori della parte di territorio situata in valle, nella misura di 12 m² per un minimo di appezzamento di 1500 m² e per proprietà. Detti ricoveri dovranno essere convenientemente costruiti in muratura intonacata o a vista, con copertura in tegole e con altezze interne massime, all'imposta della copertura e al colmo, rispettivamente di m 1,90 e m 2,70. Non sono ammesse costruzioni e/o recinzioni a maglia stretta o con muri emergenti da terra lungo i varchi ecologici.

E' ammessa la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, con le compensazioni stabilite dal P.I.F..

Recinzioni: Le recinzioni delle costruzioni agricole potranno essere del tipo caratteristico di zona, quali muri a secco, siepi, staccionate e reti metalliche di altezza massima 1,50 m. Anche i fabbricati difformi, dovranno, se non già dotati oggi di recinzione, attenersi a tali prescrizioni.

Edifici esistenti in zona con destinazione difforme:

Le costruzioni esistenti appartenenti a G.F. difformi sono suscettibili di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento tecnologico e igienico, consolidamento statico e ristrutturazione entro l'involucro esterno, compatibilmente con la norma delle zone di tutela e controllo idrogeologico.

Le costruzioni residenziali uni e bifamigliari esistenti appartenenti al G.F. I potranno usufruire di un adeguamento straordinario del 20% di SIp, fermo restando il rispetto degli indici previsti dalle zone conformi Ac e compatibilmente con le norme di tutela paesaggistica, tutela e controllo idrogeologico.

Correzione n.7:

NORME VIGENTI

ART. 38 .1 - ZONA C.R.I. per il recupero degli inerti

Zona esistente destinata al recupero degli inerti, derivanti da scavi e demolizioni.

L'attività consiste essenzialmente nella raccolta e frantumazione di materiali aridi, loro selezione, deposito e riuso.

L'attività è regolata dalle leggi vigenti in materia di riutilizzo dei rifiuti inerti.

G.F. ammesso: XXII (limitatamente al deposito di inerti)

Nella zona CRI non possono essere realizzate costruzioni, ma solo strutture funzionali alle attrezzature tecnologiche proprie dell'attività. Il P.G.T. definisce l'attività incompatibile con le finalità del piano e attraverso il Documento di Piano propone per la stessa una riqualificazione mediante parziale utilizzo ad attività produttiva, con destinazione della parte rimanente a verde ambientale ed ecologico.

Nel frattempo l'attività potrà permanere solo con l'osservanza integrale di tutte le norme vigenti in materia di autorizzazioni idraulica e ambientale, in particolare tutte le leggi sulle acque pubbliche, per quanto riguarda, distanze e autorizzazioni a prelievo e scarico di acque, e alla loro qualità, ottenendo in via preventiva l'autorizzazione sanitaria, anche in relazione alla emissione di rumori e polveri.

Eventuali acque di lavaggio dovranno essere incanalate verso bacini di calma per il deposito delle sostanze trasportate quali limi e sabbie fini, prima dello scarico finale; ogni modifica al regime delle acque superficiali dovrà essere opportunamente autorizzata, secondo le leggi vigenti in materia.

Variazioni al numero e alla localizzazione delle macchine operatrici, al volume massimo e alla dislocazione del materiale trattabile, modalità e orari del ciclo produttivo, modalità e orari del conferimento e della viabilità di accesso, urbanizzazioni primarie e secondarie, garanzie sul puntuale adempimento degli impegni, tariffa unitaria da destinare al Comune di Cassano Valcuvia ed eventuali facilitazioni per gli abitanti del comune, dovranno essere autorizzate.

Lungo il perimetro della zona interessata dagli impianti deve essere creata una fascia adeguata a verde, con messa a dimora di un adeguato numero di piante d'alto fusto, disposte in modo da attenuare l'impatto

NORME VARIATE DOPO LE CORREZIONI E RETTIFICHE

ART. 38 .1 – **ZONA AC-9-C** (exZONA C.R.I. per il recupero degli inerti)

Zona esistente destinata al recupero degli inerti, derivanti da scavi e demolizioni.

L'attività consiste essenzialmente nella raccolta e frantumazione di materiali aridi, loro selezione, deposito e riuso.

L'attività è regolata dalle leggi vigenti in materia di riutilizzo dei rifiuti inerti.

G.F. ammesso: XXII (limitatamente al deposito di inerti)

Nella zona **ZONA AC-9-C** non possono essere realizzate costruzioni, ma solo strutture funzionali alle attrezzature tecnologiche proprie dell'attività.

Il P.G.T. definisce l'attività incompatibile con le finalità del piano e attraverso il Documento di Piano propone per la stessa una riqualificazione mediante parziale utilizzo ad attività produttiva, con destinazione della parte rimanente a verde ambientale ed ecologico.

Nel frattempo l'attività potrà permanere solo con l'osservanza integrale di tutte le norme vigenti in materia di autorizzazioni idraulica e ambientale, in particolare tutte le leggi sulle acque pubbliche, per quanto riguarda, distanze e autorizzazioni a prelievo e scarico di acque, e alla loro qualità, ottenendo in via preventiva l'autorizzazione sanitaria, anche in relazione alla emissione di rumori e polveri.

Eventuali acque di lavaggio dovranno essere incanalate verso bacini di calma per il deposito delle sostanze trasportate quali limi e sabbie fini, prima dello scarico finale; ogni modifica al regime delle acque superficiali dovrà essere opportunamente autorizzata, secondo le leggi vigenti in materia.

Variazioni al numero e alla localizzazione delle macchine operatrici, al volume massimo e alla dislocazione del materiale trattabile, modalità e orari del ciclo produttivo, modalità e orari del conferimento e della viabilità di accesso, urbanizzazioni primarie e secondarie, garanzie sul puntuale adempimento degli impegni, tariffa unitaria da destinare al Comune di Cassano Valcuvia ed eventuali facilitazioni per gli abitanti del comune, dovranno essere autorizzate.

Lungo il perimetro della zona interessata dagli impianti deve essere creata una fascia adeguata a verde, con messa a dimora di un adeguato numero di piante d'alto fusto, disposte in modo da attenuare l'impatto acustico sulle zone circostanti

Varese 12.05.2011

IL PROGETTISTA



(Dott. Ing. Francesco Facchini)